

Comune di Parete (CE)

L'Organo di revisione

VERBALE N° 16 DEL 02/08/2024

Al Sindaco

Al Segretario generale

Al Dirigente del Settore Economico Finanziario

Al Dirigente Area Amministrativa

PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2024-2026

L'Organo di revisione Dott. Andra Sicignano nominato con deliberazione n°. 7 del 12 maggio 2022 per il triennio in corso

rilascia il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente

motivate;

- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato

rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;

- l'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione*»;
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «*la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*»;
- le «*Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche*» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti riportate in allegato alla stessa delibera

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate così come da tabella che segue:

Fascia demografica di appartenenza dell'Ente =		abitanti =	12.422		
		fascia tabella 1 =	f		
ultimo rendiconto approvato =		2023		redditi lavoro dipendente da impegni di rendiconto	
a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di co.co.co., per somministrazione lavoro, per personale ex art. 110 Tuel, [...], al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato			€1.861.198,79		
b) spesa del personale: a detrarre personale eterofinanziato in deroga [...] ai sensi del comma 2-bis art. 57, al 64 del 2020 che "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in date successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da appalti a norma art. 10, n. 14, con convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto attiene al personale di impiego straordinario, in attesa di risarcimento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata in servizio del personale per un importo contratto inferiore"			-€18.380,21		
c) spesa del personale: a detrarre ammortamenti contrattuali: l'art. 3 del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 26 e legge di conversione 30/2022, (comma 4-bis) "a decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'anno 2021-2022 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla competenza degli ammortamenti di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali ammortamenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 2, 1 bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 28"			-€68.313,68		
d) spesa del personale: a detrarre spese segretaria convenzionata: DECRETO 21 ottobre 2020 Articolo 2: [...] Al fine del rispetto del valore soglia di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 28, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a progetto canonica, per il comune casella, non rilevando le entrate connessi dai tributi e Pannozzi dai comuni convenzionati a seguito del rispetto della predetta spesa			-€68.313,68		
BDAP: U.1.01.00.00.000; U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999 (al netto delle quote in deroga)			€1.774.504,90	NUMERATORE DEL RAPPORTO =	
b) Entrate correnti (Titolo 1+2+3): media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata:					
- accertamenti di competenza anno =	2023	TITOLO I	€5.782.002,59	€9.188.912,80	dati di rendiconto
		TITOLO II	€727.600,50		
		quote in deroga	-€90.923,65		
		TITOLO III	€7.022.787,81		
- accertamenti di competenza anno =	2022	TITOLO I	€5.646.748,86	€9.443.641,15	dati di rendiconto
		TITOLO II	€544.541,37		
		quote in deroga	-€70.426,80		
		TITOLO III	€7.022.787,81		
- accertamenti di competenza anno =	2021	TITOLO I	€5.584.904,36	€8.744.892,15	dati di rendiconto
		TITOLO II	€714.331,77		
		quote in deroga	-€69.270,72		
		TITOLO III	€7.514.836,74		
Media degli accertamenti di competenza =			€9.125.815,37		
Fondo crediti di dubbia esigibilità inserito nel bilancio di previsione anno=			2023	€274.151,00	dati di Bilancio
			DENOMINATORE DEL RAPPORTO (B-C)=		€8.851.664,37
rapporto della spesa complessiva del personale e la media delle entrate correnti =					20,05%
Valore soglia di massima spesa del personale per fascia demografica di appartenenza dell'Ente (Tabella 1)=					27,00%
spesa di personale corrispondente alla % limite sopra riportata =					€2.389.949,38
Valore soglia di rientra della maggiore spesa del personale per fascia demografica di appartenenza dell'Ente (Tabella 3)=					31,00%
PRIMA FATTISPECIE: Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato... i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia ... in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'articolo 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2					
a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di co.co.co., per somministrazione lavoro, per personale ex art. 110 Tuel, [...], al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato. anno 2018=					€1.595.782,19
incremento % massima spesa del personale per fascia demografica di appartenenza dell'Ente (Tabella 2) anno 2024 =					22,00%
spesa massima 2024 (importo minore tra la spesa del personale 2018 incrementata della % sopra riportata e l'importo della spesa del personale corrispondente alla % di valore soglia da non superare)=					€1.946.854,27

- le assunzioni ipotizzate comportano una spesa previsionale per il personale sempre al di sotto del limite di cui alla tabella sopra esposta, come si evince di seguito:

Descrizione/anno	2024	2025	2026
Spesa complessiva del personale escluso IRAP	2.008.502,84 €	2.391.367,38 €	2.257.334,29 €
Spese in deroga (eterofinanziamenti)	-66.553,80 €	-383.188,34 €	-316.033,15 €
Spesa effettiva sostenuta dall'Ente	1.941.949,04 €	2.008.179,04 €	1.941.301,14 €
Limite massimo di spesa in base al decreto "Crescita"	1.946.854,27 €	2.389.949,38 €	2.389.949,38 €

Tenuto conto che

- con deliberazione n. 13 del 08 Aprile 2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n. 18 del 21 Maggio 2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;
- con deliberazione n. 30 del 2307.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- al fine di asseverare si è verificato che le spese riportate nel Bilancio 2024-2026 risultano capienti rispetto a quanto calcolato con la programmazione oggetto del presente parere e, dunque, le spese ipotizzate garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;
- la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193, del D.Lgs n. 267/2000) e sul formale pareggio

contabile ma su "equilibri sostanziali" volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente. Dalla generale analisi effettuata emerge pertanto che le nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano del fabbisogno in esame risultano essere ampiamente sostenibili;

- allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura e che, anche a fronte dell'avvenuta iscrizione in bilancio delle predette nuove spese di personale, l'Ente mantiene un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso, equilibrio pluriennale.

CONSIDERATO che dagli atti adottati dal Comune risulta:

- il rispetto dei limiti previsti nel D.L. n. 34/2019, come definiti nel DPCM 17/03/2020;
- il rispetto dei limiti previsti all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- il rispetto dei limiti previsti per assunzione di personale a tempo determinato ex articolo 9, comma 28 del DL 78/2010.

Con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente e ai contenuti del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026


ASSEVERA

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.

Padula, 02/08/2024

L'Organo di revisione

Dott. Andrea Sicignano

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale
parere n 16.docx.p7m (Firme totali appostate: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ANDREA SICIGUANO	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3	TINIT-SCGNDR57R1013004